



# UNIVERSITÀ DI PARMA

**Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di Personale Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, di cui al D.M. 83/2020, presso l'Università degli Studi di Parma - GSD 07/AGRI-09 – SSD AGRI-09/C**

**Codice bando: 2024rtdb002**

## IL RETTORE

Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;  
 visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;  
 vista la Legge 07.08.1990, n. 241: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;  
 vista la Legge 15.5.1997, n. 127: *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, in particolare l'art. 3, rubricato *“Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione”*;  
 visto il Decreto Ministeriale MURST 23.12.1999: *“Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari”*;  
 visto il D.M. 04.10.2000 *“Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999”*;  
 visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;  
 visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare l'art. 35-bis, rubricato *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della Legge 6.11.2012, n. 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;  
 visto il medesimo sopra citato Decreto Legislativo 165/2001, in particolare l'art. 38, rubricato *“Accesso dei cittadini degli Stati membri della unione europea (Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998)”*, così come modificato dall'art. 1, comma 28-quinquies, del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.2.2022 n. 15;  
 visto il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, nonché il *“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”*;  
 vista la Legge 15.04.2004, n. 106: *“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”*;  
 visto il Decreto-Legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.03.2005, n. 43: *“Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”*, in particolare l'art. 1-ter, rubricato *“Programmazione e valutazione delle Università”*;  
 visto il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82: *“Codice dell'amministrazione digitale”*;  
 vista la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005;  
 visto il Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”*, così come modificato ed integrato con Legge 05.11.2021, n. 162;  
 visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;  
 vista la Legge 30.12.2010, n. 240: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, in particolare l'art. 24, rubricato *“Ricercatori a tempo determinato”*, e inoltre l'art. 18 *“Chiamata dei Professori”*, comma 1, lett. c);



considerato il regime transitorio previsto dal D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29.06.2022, n. 79, in merito alla possibilità di indire procedure selettive per il reclutamento di Personale Ricercatore a tempo determinato, beneficiario di contratti di cui al richiamato art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010;

visto il D.M. 25.05.2011, n. 243: *“Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della legge n. 240/2010”*;

vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITÀ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

visto il D.P.R. 15.12.2011, n. 232: *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n. 240”*;

visto il Decreto Legislativo 29.03.2012, n. 49: *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”*;

visto il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

visto il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013, n. 98: *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (Decreto del fare)”*, in particolare l’art. 58, rubricato *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca”* e l’art. 42, rubricato *“Soppressione certificazioni sanitarie”*;

visto il D.M. 30.10.2015, n. 855: *“Rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali”*;

visto il D.P.R. 04.04.2016, n. 95: *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

visto il *“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”* dell’Università degli Studi di Parma;

visto il D.M. 14.05.2020, n. 83 *“Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”*;

vista la nota MUR, datata 23.06.2022, recante indicazioni relative al riutilizzo delle risorse rese disponibili, anche a seguito di volontarie dimissioni del vincitore della procedura pubblica di selezione bandita ai sensi dei relativi Piani Straordinari per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 ed in particolare ai sensi dei DD.MM. 168/2018, 204/2019, 83/2020 e 856/2020, prevedendo la possibilità di reclutare un nuovo ricercatore entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello della data della cessazione del titolare;

visto il D.M. n. 456 in data 10.05.2023, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18.07.2023, recante: *“Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere”*;

visto il D.P.C.M. 08.01.2024 *“Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023”*;

vista la delibera, assunta nella seduta del 14.05.2024, dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, pervenuta in data 15.05.2024 al prot. n. 119497, con cui detto consesso, in seguito alle risorse rese disponibili dalla cessazione anticipata di un Ricercatore a tempo determinato, già risultato vincitore di una procedura selettiva gravante sui fondi derivanti dal citato D.M. 83/2020, *“vista la nota MUR del 23/06/2022 (...), approva l’attivazione di procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato, art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, ai sensi del D.M. 14/05/2020, n. 83 “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” per il Settore concorsuale Settore concorsuale SC 07/G1 “Scienze e tecnologie animali” – Settore-Scientifico Disciplinare SSD AGR/19 “Zootecnia speciale”, nonché “approva la scheda riassuntiva per la predisposizione del bando di indizione del posto di Ricercatore a Tempo Determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, (...)”*;



visto il D.M. n. 639 del 02.05.2024 “Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.”;

vista la deliberazione CDA/27-05-2024/253, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2024, con cui detto consesso ha approvato, ai sensi del D.M. 83/2020, la proposta del citato Consiglio di Dipartimento di attivazione di una nuova procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di Personale Ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, definendo, ai sensi del richiamato D.M. n. 639/2024, il Gruppo scientifico-disciplinare 07/AGRI-09 “Scienze e tecnologie animali”, già Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie animali”– Settore scientifico-disciplinare AGRI-09/C “Zootecnia speciale” già AGR/19 “Zootecnia speciale”

## decreta

### Art. 1

#### Selezione pubblica per titoli e colloquio

È indetta, presso l’Università degli Studi di Parma, la sottototata procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 1 unità di Personale Ricercatore a tempo determinato, ai sensi del D.M. 14.05.2020, n. 83 “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010”, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, con le seguenti caratteristiche:

#### DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

#### N. 1 POSTO – REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

<b>Gruppo Scientifico-disciplinare:</b>	07/AGRI-09 “Scienze e tecnologie animali”, già Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie animali”
<b>Profilo tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari:</b>	AGRI-09/C “Zootecnia speciale”, già AGR/19 “Zootecnia speciale”
<b>Attività oggetto del contratto, obiettivi di produttività scientifica, impegno didattico complessivo della Ricercatrice/del Ricercatore:</b>	L’attività di ricerca verte principalmente sullo studio di specie zootecniche da latte e l’implementazione di tecnologie innovative per la caratterizzazione della qualità del latte e delle produzioni casearie. Per quanto attiene la produzione scientifica gli obiettivi contemplano la pubblicazione su riviste internazionali presenti nei data base WoS e Scopus, la responsabilità di progetti scientifici nazionali e/o internazionali, l’avvio di collaborazioni scientifiche, dimostrabili dai sopracitati punti, con altri enti ed istituzioni nazionali e stranieri in tema di caratterizzazione del latte di tutte le specie di interesse zootecnico e l’uso di tecniche non distruttive per l’analisi dei prodotti di origine animale. L’impegno didattico per il periodo oggetto del contratto comporterà didattica frontale ed esercitazioni per non più di 120 ore in insegnamenti caratteristici del SSD AGR/19 per Corsi di studio triennali e magistrali.
<b>Modalità di svolgimento delle ore di didattica, didattica integrativa ed indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di ore corrispondenti a 120 ore:</b>	Le modalità consistono nello svolgimento di attività didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste, esercitazioni, assistenza alle attività studentesche, partecipazione alle procedure di verifica del profitto e finali, nell’ambito delle materie e tematiche indicate nell’oggetto del contratto. L’attività di didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste non comporta un impegno superiore a 120 ore, così come previsto dal regolamento di Ateneo.



<b>Numero massimo di pubblicazioni:</b>	15 (quindici)
<b>Lingua straniera:</b>	Inglese considerata la particolare attenzione al profilo plurilingue dell'Ateneo
<b>Graduatoria:</b>	Non è prevista graduatoria di merito

## Art. 2

### Requisiti di ammissione

**Le candidate/I candidati devono essere in possesso di:**

- titolo di Dottoressa/Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o, per le discipline mediche, del Diploma di scuola di specializzazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980, per coloro che già lo possiedono, ovvero il provvedimento di riconoscimento del proprio titolo ai fini della partecipazione a concorsi per Personale Ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007, modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE).

La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione prima della presa di servizio.

**Possono partecipare** alla procedura di selezione, pena esclusione dalla stessa, le candidate/i candidati italiani o stranieri che versano in una delle seguenti condizioni:

- aver usufruito di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30.12.2010, n. 240;
- aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30.12.2010, n. 240;
- essere in possesso del titolo di specializzazione medica;
- aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 04.11.2005, n. 230.

Per il raggiungimento del triennio può essere cumulata la titolarità di contratti di Personale Ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca e borse conferite da atenei anche stranieri di cui ai precedenti punti.

Ai fini della verifica dell'analogia di contratti, assegni o borse in atenei stranieri, si farà riferimento al D.M. n. 456 del 10.05.2023.

**Non possono partecipare** i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professoressa/Professori di I o II fascia o Ricercatrici/Ricercatori universitari, ancorché cessate/i dal servizio e coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con una Professoressa/un Professore appartenente al Dipartimento o Struttura che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Si rammenta l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto con una vincitrice/un vincitore che, in relazione al successivo art. 11, cumuli contratti ex art. 22 della Legge 240/2010 (Assegnisti di ricerca) e contratti ex art. 24 della medesima legge (Rtd), compreso quello di cui al presente bando, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, per un periodo superiore a dodici anni, anche non continuativi.



## Art. 3

### Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il curriculum (redatti in lingua italiana) e le pubblicazioni devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata PICA, disponibile all'indirizzo:

<https://pica.cineca.it/unipr/2024rtdb002>

Al riguardo le candidate/i candidati sono invitate/i a consultare **Le linee guida** disponibili al medesimo indirizzo.

**La procedura di compilazione e invio telematico della domanda (comprensiva di tutta la documentazione richiesta) dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.** Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno feriale utile.

Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

**Saranno valide unicamente le domande perfezionate entro le ore 23.59 (ora italiana) ovvero con status di "presentata".**

È onere della candidata/del candidato, accertarsi prima del perfezionamento della domanda, di aver caricato tutte le pubblicazioni verificando la sezione "ALLEGATI -Pubblicazioni – Inserimento delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca presenti nell'elenco".

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura sarà certificata dal sistema informatico PICA; l'avvenuta ricezione della domanda e la sua successiva protocollazione saranno notificate alla candidata/al candidato mediante due distinti messaggi di posta elettronica.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo univoco (ID domanda) e un numero di protocollo visibili all'interno dell'applicazione; per ogni comunicazione successiva dovrà essere utilizzato l'ID domanda unitamente al codice concorso 2024rtdb002.

**Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura.**

Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del sistema applicativo PICA l'Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa entro la data di scadenza del bando.

La domanda di partecipazione telematica deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura; i documenti richiesti potranno essere allegati esclusivamente in formato PDF.

**Pena l'esclusione, la domanda dovrà essere firmata dalla candidata/dal candidato secondo una delle modalità specificate nelle linee guida.**

Entro i termini di scadenza del bando, la candidata/il candidato può ritirare la propria domanda utilizzando il sistema PICA; l'avvenuta ricezione della domanda di ritiro e la sua protocollazione saranno notificate alla candidata/al candidato mediante due distinti messaggi di posta elettronica. Oltre il termine di scadenza del bando, l'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata a [protocollo@unipr.it](mailto:protocollo@unipr.it) o [protocollo@pec.unipr.it](mailto:protocollo@pec.unipr.it), unitamente ad una copia del documento di identità, specificando l'ID domanda unitamente al codice concorso.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti alla U.O. Amministrazione Personale Docente, all'indirizzo e-mail [concorsipersonaledocente@unipr.it](mailto:concorsipersonaledocente@unipr.it).



Per segnalare problemi esclusivamente di natura tecnica è possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unipr>.

Nella domanda la candidata/il candidato dovrà indicare il domicilio eletto ai fini della procedura selettiva, nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria.

Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo con e-mail al seguente indirizzo: [concorsipersonaledocente@unipr.it](mailto:concorsipersonaledocente@unipr.it).

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità della destinataria/del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte della candidata/del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di terzi, dovuti a caso fortuito o a forza maggiore. Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa alcuna integrazione documentale.

La candidata/Il candidato diversamente abile dovrà specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio, ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104.

Le cittadine/i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ma regolarmente soggiornanti in Italia, devono presentare la documentazione citata nel curriculum utilizzando le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le cittadine/i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre Amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le procedure di selezione, riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

#### **Art.4**

#### **Esclusione dalla valutazione comparativa**

Le candidate/I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.



L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

## **Art.5**

### **Nomina della Commissione Giudicatrice**

La Commissione Giudicatrice è individuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 11 del "Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università degli Studi di Parma, citato in premessa.

Del Decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice sarà data pubblicizzazione sul sito Web istituzionale di Ateneo.

Dal giorno successivo alla data di pubblicizzazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte delle candidate/dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.

I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni, decorrenti dalla data di nomina.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

## **Art. 6**

### **Adempimenti della Commissione Giudicatrice**

La Commissione Giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa delle candidate/dei candidati, predetermina i criteri di massa e li consegna al responsabile del procedimento, che ne assicura la pubblicità sul sito Web dell'Ateneo <http://www.unipr.it> alla Sezione Concorsi e mobilità.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge 240/2010, qualora le stesse/gli stessi siano in numero superiore a sei, la Commissione, al fine dell'individuazione delle candidate/dei candidati ammesse/i alla discussione pubblica di cui all'art. 9 del presente bando, procede preliminarmente alla valutazione delle medesime/dei medesimi, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al medesimo articolo ed al D.M. 25.05.2011 n. 243.

## **Art. 7**

### **Valutazione dei titoli e del curriculum**

Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 243/2011, la Commissione Giudicatrice effettua una motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico Settore Concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai Settori Concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai Settori Concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai Settori Concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Settori Concorsuali nei quali è prevista.



La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dalla singola/dal singolo candidata/o.

## Art. 8

### Valutazione della produzione scientifica

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 243/2011, la Commissione Giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione Giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al precedente comma sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione Giudicatrice di cui al comma 1 deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata/del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei Settori Concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Si precisa inoltre che verrà valutata da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curricula caricati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda, mentre **non verranno utilizzate eventuali informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.**

## Art. 9

### Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e prova orale

Le candidate/I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Nel caso in cui siano in numero superiore a sei unità, a seguito della valutazione preliminare di cui all'art. 6 del presente bando, sono ammesse/i alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica le candidate/i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità.





Nel caso in cui sia richiesta, dall'art. 1 del presente bando, la conoscenza di una lingua straniera, le candidate/i candidati dovranno sostenere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertarne l'adeguata conoscenza.

La valutazione preliminare delle candidate/dei candidati, nonché l'elenco delle ammesse/degli ammessi alla discussione, sono resi pubblici sul sito Web dell'Ateneo. Le candidate/i candidati sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione stessa.

**Il diario di svolgimento dei colloqui sarà pubblicizzato a mezzo avviso sul sito Web dell'Ateneo, nella sezione dedicata ai concorsi per il reclutamento di Personale Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.**

**Tale avviso ha valore di notifica per tutte/i le/i partecipanti al concorso, le/i quali saranno ammesse/i con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, all'infuori di quella inoltrata dal Segretario della Commissione, riportante il link di accesso alla seduta per svolgere la discussione.**

**L'assenza della candidata/del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.**

A seguito della discussione pubblica, per lo svolgimento della quale l'Ateneo prevede la possibilità dell'utilizzo delle piattaforme informatiche Teams/Skype, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, sulla base dei seguenti parametri:

- titoli e curriculum: fino a un massimo di punti 40;
- produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 60.

Il giudizio finale è considerato positivo se la/il candidata/o consegue:

- una valutazione complessiva almeno pari a 70 su 100.

In caso di più candidate/i selezionate/i con giudizio finale positivo, la Commissione, tenuto conto del punteggio minimo di cui sopra, individua la vincitrice/il vincitore e, se richiesta dal Dipartimento proponente, formula una graduatoria di merito. Tale graduatoria, da utilizzarsi nei casi indicati nel vigente *"Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"* di Ateneo, rimarrà valida per sei mesi decorrenti dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti.

Gli atti della Commissione Giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascuna candidata/ciascuno candidato, nonché dalla relazione finale dei lavori svolti.

## **Art. 10**

### **Accertamento della regolarità degli atti**

Gli atti della commissione sono trasmessi al responsabile del procedimento, entro 10 giorni dall'ultima riunione della Commissione.

Il Rettore, con proprio Decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

La proposta di chiamata della vincitrice/del vincitore è formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 23, e dell'art. 10, comma 2, punto 10, del vigente Statuto di Ateneo, dall'art. 24, comma 2, lettera d) della Legge n. 240/2010, nonché dall'art. 13 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo.

La relazione finale è pubblicata sul sito web istituzionale di Ateneo. Nel medesimo sito verrà data pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti con l'indicazione della vincitrice/del vincitore. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

## **Art. 11**

### **Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento**

La Ricercatrice/il Ricercatore svolge le seguenti funzioni secondo le modalità meglio indicate nel relativo contratto:



- attività di ricerca scientifica nell'ambito del Settore Scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.

La sede di svolgimento dell'attività è l'Università degli Studi di Parma, presso il Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, e la valutazione dello stesso, compete al Dipartimento di appartenenza.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con le titolari/i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento, nonché con le/i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

L'impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse/agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

Le Ricercatrici/i Ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il Personale Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

Qualora debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.

La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Il Personale Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

Al medesimo Personale Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici delle Ricercatrici/dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari o di legge vigenti.

## **Art. 12**

### **Natura e stipula del contratto**

L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita il vincitore chiamato a presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione Universitaria, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.



## **Art. 13**

### **Trattamento economico, fiscale e previdenziale**

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti ex art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, di cui al D.M. 83/2020, è determinato in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al Personale Ricercatore Confermato a seconda del regime di impegno.

Al Personale Ricercatore a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

## **Art. 14**

### **Incompatibilità e risoluzione del rapporto di lavoro**

Ai contratti di lavoro subordinato si applicano in materia di incompatibilità e di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del *“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*.

## **Art. 15**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché del *“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”*, l’Università degli Studi di Parma, quale titolare dei dati inerenti il presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso, qualora presentate in formato cartaceo (art. 3 del presente bando), è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, l’obbligatorietà del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

Le candidate/i candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del succitato Decreto Legislativo n. 196/2003, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione o cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

## **Art. 16**

### **Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni**

In relazione a quanto previsto nel precedente art. 15, ricorrendo la citata casistica, la/i candidate/i possono ritirare i plichi presentati per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando, nei successivi novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi al TAR (60 gg.) o al Capo dello Stato (120 gg.).

Trascorso tale termine l’Università degli Studi di Parma non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione presentata.

## **Art. 17**

### **Responsabile del procedimento amministrativo**

La responsabile del procedimento amministrativo concorsuale è la Sig.ra Enrica MARTINI – Servizio Ricercatori - UO Amministrazione Personale Docente dell’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione - dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521034299 – +39 0521034630 – +39 0521905259 – +39 0521034320 - e-mail: [enrica.martini@unipr.it](mailto:enrica.martini@unipr.it)).

## **Art. 18**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il *“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”* dell’Università degli



# UNIVERSITÀ DI PARMA

Studi di Parma, inoltre le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.

L'avviso di pubblicazione del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

L'Università si riserva il diritto di procedere alla revoca della procedura selettiva in parola, ovvero di non procedere all'assunzione della vincitrice/del vincitore, qualora venissero meno le garanzie di carattere finanziario, o attinenti alla disponibilità di punto organico, a copertura del posto bandito ovvero, in relazione ai tempi della procedura, qualora non fosse consentita l'assunzione della vincitrice/del vincitore nel rispetto della normativa attualmente vigente.

Copia integrale del presente bando sarà resa pubblica sul sito Web istituzionale dell'Ateneo di Parma: <http://www.unipr.it>, alla Sezione Concorsi e mobilità e nell'Albo on-line, nonché sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Avv. Riccardo Marini
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi